



COMUNE DI BIBBONA

Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del 29/04/2016

OGGETTO: **APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI - ANNO 2016.**

L'anno duemilasedici, questo giorno ventinove del mese di aprile alle ore 17:30, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 21/04/2016, n. prot. 3800 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.

Preside l'adunanza il Sig. Fedeli Massimo nella sua qualità di Sindaco-Presidente.
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n° 13 e assenti n° 0 come segue:

Cognome e Nome	Presenti	Assenti
Massimo FEDELI	X	-
Simone ROSSI	X	-
Enzo MULE'	X	-
Cristoforo Enzo MOBILIA	X	-
Francesco SPINELLI	X	-
Mirco LESSI	X	-
Gianna BIGAZZI	X	-
Riccardo CRESCI	X	-
Sabrina ORLANDINI	X	-
Massimiliano RUGO	X	-
Giacomo CIARCIA	X	-
Maria Cristina D'AMATO	X	-
Stefano PACCHINI	X	-

Con la partecipazione del Segretario Comunale Sig. dott. Salvatore DE PRIAMO incaricato della redazione del verbale;
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Dichiarata Immediatamente Esecutiva



IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione Spinelli: che conferma quanto detto con il precedente atto.

RICHIAMATI:

- L'art. 52 del DLgs 449/97 in materia di potestà regolamentare;
- La legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1 commi 639, 640 e commi 669 e successivi, che istituisce e disciplina il nuovo tributo sui servizi indivisibili denominato TASI;

CONSIDERATO che il vigente testo della legge n. 147/2013 in particolare prevede:

- - All'art. 1 comma 639: "*..... e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.....*";
- All'art. 1 comma 669 che "*il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria....., escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9*";
- All'art. 1 comma 671 che "*la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria*";
- All'art. 1, comma 676, che "*l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446/97, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*";
- All'art. 1, comma 677, che "*il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011*";



- All'art. 1, comma 678, che *"Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non puo' comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo....."*
- All'art. 1 comma 681 che *"Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte e' corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare. Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015....";*

VISTO il comma 26 della legge di stabilita' 2016 n. 208 del 28.12.2015 pubblicata in G.U. n. 302 del 30/12/2015 che sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; tale sospensione non si applica comunque alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTO il comma 28 della sopra citata Legge 208/2015 che prevede che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

RITENUTO mantenere per l'anno 2016, ai sensi della sopracitata disposizione di legge, la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille già prevista per l'anno 2015;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della IUC, e le modifiche allo stesso, in corso di approvazione nella seduta odierna del Consiglio Comunale;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 1/03/2016 pubblicato in G.U. n. 55 del 7/03/2016, che differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno in corso al 30 aprile 2016;

VISTO il testo modificato dell'art. 13 del regolamento per l'applicazione della I.U.C., in corso di approvazione nella presente seduta :

"Sono assimilati all'abitazione principale i seguenti immobili:

L'unita' immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso .

DATO ATTO che l'art. 9 bis del D.L. 47/2014 stabilisce che, a partire dall'anno 2015, la TASI è applicata in misura ridotta di due terzi ad una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.";



DATO ATTO inoltre che il gettito TASI è diretto alla copertura, nella misura che si attesta attorno al 20,84%, del costo dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2016:

TOTALE COMPLESSIVO COSTI SERVIZI INDIVISIBILI 2016

COSTI VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2016	374.954,63
COSTI POLIZIA LOCALE 2016	238.961,22
COSTI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DEL VERDE 2016	116.788,00
COSTI URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 2016	229.113,17

TOTALE	959.817,02
GETTITO STIMATO TASI 2016	200.000,00
GRADO DI COPERTURA DEI COSTI	20,84%

CONSIDERATO che la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote TASI, può prevedere apposite detrazioni e riduzioni d'imposta ;

RITENUTO deliberare le seguenti aliquote per l'applicazione della TASI per l'anno 2016;

ALIQUOTA ORDINARIA	0,8 per mille	- Aree fabbricabili - Tutti i fabbricati non rientranti nei casi sottoelencati
ALIQUOTA PRIMA CASA A/1, A/8 e A/9	2 per mille	Abitazione principale A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e relative pertinenze (per le quali si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate). <u>(Nel caso di più pertinenze della stessa categoria obbligo della dichiarazione indicante la pertinenza, solo per il primo anno se non intervengono variazioni)</u>
ALIQUOTA EQUIPARATE ABITAZIONE PRINCIPALE A/1, A/8 e A/9	2 per mille	Abitazione A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze per le quali si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate), posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. <u>(obbligo dichiarazione e</u>



		<u>autocertificazione</u>
ALiquota EQUIPARATE ABITAZIONE PRINCIPALE A/1, A/8 e A/9	2 per mille	Abitazione (A1, A8 e A9) e relative pertinenze (unica unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all' AIRE, gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza , a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso." <u>(obbligo dichiarazione e autocertificazione)</u>
ALiquota FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1 per mille	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3/bis del D.L. 30/12/93 n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/2/1994 n. 133. <u>(obbligo dichiarazione e autocertificazione)</u>
ALiquote PARTICOLARI	0 per mille	Abitazioni e relative pertinenze con contratto di affitto registrato (periodo minimo: registrazione annuale). <u>(obbligo dichiarazione e autocertificazione)</u>
ALiquote PARTICOLARI -Uso gratuito 1°grado - contratto registrato con abbattimento base imponibile del 50%	0 per mille	Abitazione (escluse A1, A8 e A9) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria), concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado, a condizione che gli stessi vi abbiano eletto la propria residenza anagrafica e domicilio, che il contratto sia registrato e che il comodante posseda al massimo, oltre quello concesso in comodato, un solo altro immobile posto in Bibbona che deve essere utilizzato dallo stesso come propria abitazione principale (no A1, A8 e A9). <u>(obbligo dichiarazione e autocertificazione)</u>

RITENUTO inoltre:

- di confermare la detrazione d'imposta di euro 100,00 per unità immobiliari adibite ad abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, comprese le unità immobiliari equiparate, con rendita catastale fino a 300 euro, intesa come quella risultante dalla somma della rendita catastale dell'abitazione e delle pertinenze, (per unità immobiliari con somma di rendite eccedente i 300,00 euro non sono previste detrazioni);

- di confermare l'ulteriore detrazione d'imposta per le abitazioni principali di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10% (tranne nel caso si tratti di abitazione principale dello stesso), mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo pari al 90%;



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 9 del 29/04/2016

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria;

ACQUISITO altresì il parere favorevole del revisore dei conti reso ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett b), n. 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DATO ATTO che la presente proposta è stata esaminata dalla 4° Commissione Consiliare in data 21.04.2016;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI:

- Favorevoli n. 10
- Astenuti n. 3 (Rugo – Ciarcia – Pacchini)
- Contrari nessuno

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di approvare per l'anno 2016 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI)

ALIQUOTA ORDINARIA	0,8 per mille	- Aree fabbricabili - Tutti i fabbricati non rientranti nei casi sottoelencati
ALIQUOTA PRIMA CASA A/1, A/8 e A/9	2 per mille	Abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e relative pertinenze (per le quali si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate). <u>(Nel caso di più pertinenze della stessa categoria obbligo della dichiarazione indicante la pertinenza, solo per il primo anno se non intervengono variazioni)</u>
ALIQUOTA EQUIPARATE ABITAZIONE PRINCIPALE A/1, A/8 e A/9	2 per mille	Abitazione (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze per le quali si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate), posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. <u>(obbligo dichiarazione e autocertificazione)</u>



ALIQUTA EQUIPARATE ABITAZIONE PRINCIPALE A/1, A/8 e A/9	2 per mille	Abitazione (A1, A8 e A9) e relative pertinenze (unica unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all' AIRE, gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza , a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso." <u>(obbligo dichiarazione e autocertificazione)</u>
ALIQUTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1 per mille	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3/bis del D.L. 30/12/93 n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/2/1994 n. 133. <u>(obbligo dichiarazione e autocertificazione)</u>
ALIQUTE PARTICOLARI	0 per mille	Abitazioni e relative pertinenze con contratto di affitto registrato (periodo minimo: registrazione annuale). <u>(obbligo dichiarazione e autocertificazione)</u>
ALIQUTE PARTICOLARI -Uso gratuito 1°grado - contratto registrato con abbattimento base imponibile del 50%	0 per mille	Abitazione (escluse A1, A8 e A9) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria), concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado, a condizione che gli stessi vi abbiano eletto la propria residenza anagrafica e domicilio, che il contratto sia registrato e che il comodante posseda al massimo, oltre quello concesso in comodato, un solo altro immobile posto in Bibbona che deve essere utilizzato dallo stesso come propria abitazione principale (no A1, A8 e A9). <u>(obbligo dichiarazione e autocertificazione)</u>

3) di confermare la detrazione d'imposta di euro 100,00 per unità immobiliari adibite ad abitazione principale (A1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, comprese le unità immobiliari equiparate, con rendita catastale fino a 300 euro, intesa come quella risultante dalla somma della rendita catastale dell'abitazione e delle pertinenze, (per unità immobiliari con somma di rendite eccedente i 300,00 euro non sono previste detrazioni);

4) di confermare l'ulteriore detrazione d'imposta per le abitazioni principali di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

5) Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10% (tranne nel caso si tratti di abitazione principale dello stesso), mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo pari al 90%;

6) di mantenere per l'anno 2016 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille già deliberata per l'anno 2015, così come previsto dal comma 28 della legge di stabilità 2016 n. 208 del 28.12.2015 pubblicata in G.U. n. 302 del 30/12/2015;

7) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2016;

8) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dalla vigente normativa in materia;



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 9 del 29/04/2016

9) CON VOTI:

- Favorevoli	n. 10
- Astenuti	n. 3 (Rugo – Ciarcia – Pacchini)
- Contrari	nessuno

della votazione separata delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 9 del 29/04/2016

Elenco documenti allegati alla presente deliberazione:

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(PARERE_S20_2016_65.rtf.pdf.p7m - 6644CEA6E17B857A775F9B841CA91DA72ECD8A2A)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(PARERE_S20_2016_65.rtf-1.pdf.p7m - 2CF127F0113FE823E3B29CC6F3AC0AD7B1F49701)

TESTO PROPOSTA

(S20_2016_65.rtf - F870759B32140A2F77E4A3D1361671AC9834FDD0)

PARERE REVISORE

(Parere revisore 6-2016 Tasi.pdf.p7m - E6058CA2C5F5A9226CC4888574F6CC42DB556D51)

Fatto. Letto e sottoscritto.

IL SINDACO

Fedeli Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Salvatore DE PRIAMO
